



Sent. n. 147/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente
Rossella CASSANETI	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74860** R.G.,
promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione
Giurisdizionale nei confronti di:

- **DEL MASTRO Gianluca**, (c.f. DLMGLC73R15G190C),
nato ad Ottaviano il 15.10.1973, rappresentato e difeso,
giusta procura in atti, dall'avv. Ciro Buonajuto ed
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
Ercolano (NA), Piazza Trieste n. 4, nonché presso il
domicilio digitale:
cirobuonajuto@avvocatinapoli.legalmail;

- **RICCIO Eduardo**, (c.f. RCCDRD74H08F839E), nato a
Napoli l'8.6.1974 e residente in Pomigliano D'Arco (NA),
via Felice Pirozzi n. 3, rappresentato e difeso, giusta
procura in atti, dagli avv.ti Enrico Soprano e Felice
Iovino e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo

Studio dell'avv. Soprano in Napoli, via Melisurgo n. 4
(pec: enrico.soprano@cnfpec.it;
felice.iovino78@pecavvocatinola.it);

- **MAIELLO Luigi**, (c.f. MLLLGU71R22C495P), nato a
Cercola (NA) il 22.10.1971 e residente in Somma
Vesuviana (NA), via Costantinopoli, n. 80, rappresentato
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico La
Gatta ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio
in Napoli, Centro Direzionale Is G1 via G. Porzio n. 4
(pec: studiolegale.lagatta@pec.it);

- **ESPOSITO Matilde**, (c.f. SPSMLD72M63G812J), nata
a Pomigliano d'Arco (NA) il 23.8.1972, rappresentata e
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Medici e
con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo Studio
legale Ganguzza in Napoli, via C. Poerio, n. 53 (pec:
carmine.medici@pecavvocatinola.it);

Visti l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di
causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 14 aprile
2026, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese,
sono presenti: il Pubblico Ministero nella persona del
S.P.G. Raffaele Cangiano; l'avv. Lucio Perone, per delega
dell'avv. Ciro Buonajuto, per Gianluca Del Mastro; l'avv.
Enrico Soprano per Eduardo Riccio; l'avv. Carmine
Medici per Matilde Esposito.

FATTO

Con atto di citazione dell'11.11.2025, la Procura
Regionale evocava in giudizio Del Mastro Gianluca,
Sindaco dal 5.10.2020 al 24.5.2023, Riccio Eduardo,
Vicesindaco ed Assessore al bilancio dal 10.11.2020 al

15.2.2023, Maiello Luigi, Comandante della Polizia Municipale a partire dall'1.1.2020 ed Esposito Matilde, Segretario comunale dal 2.11.2022 al 31.7.2023, per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Pomigliano d'Arco, secondo le quote ivi indicate, della complessiva somma di euro 62.822,18, oltre interessi, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

La vicenda trae origine da un esposto, acquisito in data 23.11.2022, con il quale la Procura erariale veniva notiziata di un'ipotesi di danno alle casse del Comune derivante dall'asserita cattiva gestione dell'illuminazione pubblica conseguente alla fornitura, installazione, manutenzione e alimentazione d'energia elettrica in numerosi cortili privati.

A seguito di attività istruttoria, veniva contestato agli odierni convenuti di non avere assunto alcuna iniziativa volta a rivedere la scelta politica, risalente agli anni Ottanta del XX secolo di far gravare sulla collettività la spesa per la fornitura di energia ai lampioni serventi cortili privati del centro, a fronte di una segnalazione a mezzo *pec*, del 31.1.2022, a firma di tale Felice Romano, che rendeva edotti i destinatari di una vicenda di sperpero di denaro pubblico.

Nello specifico, veniva ad essi imputato di non aver riscontrato la segnalazione loro pervenuta e di avere colpevolmente omesso il compimento di atti politici e gestionali, rientranti nelle proprie competenze, nei termini appresso indicati:

- al Sindaco Del Mastro e all'Assessore al bilancio Riccio di non aver avviato quantomeno una riflessione sull'attualità dell'esigenza sottesa alla scelta politica, assunta con delibera n. 118, del 30.11.1980 e ratificata con delibera n. 167, del 27.4.1982, di illuminare cortili privati mediante 326 punti luce ponendo la relativa spesa a carico del bilancio pubblico;
- al Segretario comunale Esposito di non essersi attivato per richiamare sulla questione l'attenzione dell'organo politico;
- al Comandante dei vigili urbani Maiello di non aver effettuato perlomeno un sopralluogo esplorativo relazionando al riguardo l'organo politico.

L'ipotizzato danno, corrispondente alla spesa sostenuta dal Comune a partire dalla segnalazione del gennaio 2022 e sino alla disalimentazione dei punti luce nel gennaio 2024 da parte della subentrata Amministrazione per un totale di 699 giorni, veniva quantificato nell'ammontare di euro 62.822,18, risultante dalla moltiplicazione del totale delle ore (8.213,25) di alimentazione delle 326 lampade a illuminazione pubblica che insistevano sui cortili privati per il totale dei watt consumati; esso veniva poi ripartito in relazione al diverso contributo causale offerto quantificabile nel 75% in capo alla componente politica (Del Mastro euro 20.879,7 e Riccio euro 20.777,7) e nel restante 25% in capo alla componente burocratico-amministrativa (Maiello euro 15.922,3 ed Esposito euro 5.242,3).

In data 25.3.2026, tutti gli odierni prevenuti si sono costituiti in giudizio con distinte comparse, nelle quali hanno, in primo luogo, dedotto la genericità ed indeterminatezza della segnalazione pervenuta al Comune, come tale inidonea a far sorgere alcun obbligo di provvedere, configurando al contrario un inammissibile controllo generalizzato sull'azione amministrativa dell'Ente peraltro del tutto irrealizzabile in un territorio con una notevole estensione territoriale ed una densità abitativa sopra la media; in secondo luogo, dopo aver evidenziato la natura politica della scelta assunta negli anni Ottanta unitamente alla sua insindacabilità nel merito, hanno chiesto il rigetto della pretesa attorea per insussistenza delle condotte illecite contestate e dell'elemento soggettivo della colpa grave; in subordine, hanno domandato l'applicazione del potere riduttivo nella misura stabilita dalla l. n. 1/2026.

Più nel dettaglio:

- la difesa di Del Mastro, dopo aver rimarcato la natura generica ed inconferente della segnalazione pervenuta che si è limitata a denunciare allacci abusivi alla rete pubblica, ha evidenziato l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ex art. 1 l. n. 20/1994, quale quella di confermare oppure interrompere la decisione dell'Amministrazione dell'epoca di illuminare cortili privati aperti al pubblico transito. Produceva in atti apposita polizza assicurativa;
- la difesa di Riccio precisava come l'attività di controllo, invocata con la suddetta missiva del 31.1.2022, esulasse del tutto dalla sfera di competenza dell'Assessore al

bilancio, trattandosi di un'attività gestionale, non politica, affidata alla responsabilità della componente dirigenziale in base all'art. 107, comma 6, TUEL. Evidenziava, poi, la natura discrezionale, e non certamente doverosa, della scelta di rivedere la mappatura della illuminazione pubblica, nondimeno assunta e confermata da precedenti Amministrazioni per motivi di incolumità ed ordine pubblico. Depositava, infine, polizza stipulata con l'impresa assicuratrice Arch Insurance individuata quale litisconsorte necessario nel presente giudizio ai sensi della l. n. 1/2026;

- la difesa di Maiello sottolineava la mancata ricezione della segnalazione, trasmessa tramite posta ordinaria, e non pervenuta, con conseguente insussistenza dell'ipotizzato obbligo di provvedere. Concludeva per il proscioglimento del proprio assistito per mancanza della prospettata condotta illecita gravemente colposa;

- la difesa di Esposito precisava come la scelta di rivedere la decisione assunta negli anni Ottanta fosse riconducibile alla iniziativa e alle valutazioni riservate alla componente politica. Sottolineava, inoltre, la natura commissiva della condotta della propria assistita per essersi la stessa prontamente attivata, a seguito del decreto istruttorio della Procura datato 20.1.2023, invocando, per l'effetto, l'applicazione dell'art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 che esclude la responsabilità erariale per le condotte commissive gravemente colpose. All'odierna pubblica udienza, aperta la discussione, il P.M., dopo aver sinteticamente ricostruito la vicenda in esame, si è riportato alle argomentazioni del proprio atto

di citazione e alle conclusioni ivi rassegnate. Nello specifico, si è opposto a quanto dedotto ed eccepito dalle parti convenute nelle rispettive comparse ad esse contestando di avere negligenemente ignorato la segnalazione di un privato cittadino e astenendosi dal revisionare la scelta non più attuale di porre a carico delle casse comunali l'illuminazione di cortili privati.

L'avv. Perone, per Del Mastro, dopo aver reiterato l'istanza di integrazione del contraddittorio nei riguardi della compagnia assicuratrice, ha respinto ogni addebito a carico del proprio assistito rimarcando l'insussistenza dell'ipotizzato obbligo di provvedere a fronte di un esposto generico ed incompleto, privo di documentazione a sostegno, tenuto conto delle criticità del periodo emergenziale Covid-19.

L'avv. Soprano, per Riccio, ha contestato gli elementi della prospettata responsabilità precisando, sotto il profilo della condotta, l'evidente liceità della stessa a fronte della perdurante validità ed efficacia delle delibere – mai revocate né annullate - oggetto dell'ipotizzato obbligo di revisione.

L'avv. Medici, per Esposito, ha sottolineato come la segnalazione del 31.1.2022, oltre a non essere stata inviata direttamente alla propria assistita, risultasse altresì generica ed ambigua, in assenza di chiare indicazioni sulle iniziative da intraprendersi. Ha aggiunto poi come, ciononostante, la medesima avesse in ogni caso sollecitato prontamente i competenti uffici a richiedere chiarimenti all'Azienda municipalizzata, gestore del servizio di illuminazione.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura Regionale ha chiesto la condanna degli odierni convenuti al pagamento, in favore del Comune di Pomigliano D'Arco, del complessivo importo di euro 62.822,18, corrispondente al costo sostenuto dalla Amministrazione per l'illuminazione di cortili privati dalla data della segnalazione (gennaio 2022) alla data della disalimentazione dei punti luce in questione (gennaio 2024).

Nello specifico, la Procura imputa agli odierni convenuti di avere trascurato di assolvere ai doveri discendenti dal mandato elettorale (Del Mastro e Riccio) o dal ruolo amministrativo ricoperto in seno dell'Ente (Esposito e Maiello), permettendo, con inescusabile noncuranza, che una scelta politica non più attuale continuasse a spiegare i suoi effetti pregiudizievoli per le finanze del Comune.

2. Per motivi di economia processuale, il Collegio antepone l'esame del merito a quello delle eccezioni preliminari, verificando come primo punto, in virtù del principio della "*ragione più liquida*", se dalla documentazione in atti, emerga l'infondatezza della domanda attorea per la palese insussistenza di uno o più elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Com'è noto, il principio della "*ragione più liquida*" sottende un approccio interpretativo teso a verificare le

soluzioni sul piano dell'impatto operativo rispetto a quello della coerenza logico - sistematica, con esame prioritario di una questione assorbente e di rapido scrutinio, idonea a consentire la definizione del giudizio, indipendentemente dalla circostanza che essa riguardi il rito o il merito (Cass. Sez. Un., sent. n. 9936/2014 e Cass. Civ., sent. n. 11458/2018; C.d.c., III Sez. Appello, sent. n. 620/2016, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 83/2017, Sez. Giur. Campania, sent. 180/2023 e n. 85/2025).

In quest'ottica, i profili di evidenza ed idoneità possono sostituire quello dell'ordine delle questioni da trattare per motivi di economia e di celerità processuale (Cass. Civ., sent. n. 2909/2017; C.d.c., Sez. Appello Sicilia, sent. n. 207/2018 e III Sez. Appello, sent. n. 222/2019), così che la causa è decisa *“sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre”* (C.d.c., III Sez. Appello, sent. n. 620/2016).

3. Facendo applicazione dell'illustrato principio, si ritiene di poter escludere la sussistenza dell'ipotizzata responsabilità erariale per mancanza di una condotta antigiuridica gravemente colposa non potendosi rilevare per effetto dell'istanza/segnalazione trasmessa da tale Felice Romano alcun obbligo di riscontro ed intervento a carico degli odierni convenuti nel quadro dei poteri intestati alla Amministrazione comunale e ai rispettivi organi ed uffici.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, il dovere di provvedere in capo alla P.A. sorge

unicamente in presenza di un dovere di procedere attesa la stretta correlazione applicativa tra il secondo periodo dell'art. 2, comma 1, ed il primo periodo della ridetta legge.

A sua volta, il dovere di procedere si configura a carico della Amministrazione e, segnatamente, dei suoi organi e uffici, in presenza di istanze specifiche e sufficientemente determinate che provengano da soggetti titolari di una posizione giuridica, qualificata e differenziata, rispetto alla generalità dei consociati.

Al contrario, la configurabilità di un tale dovere dev'essere senz'altro esclusa al cospetto di domande formulate in modo generico ed impreciso da parte di un *quisque de populo* titolare di un indistinto interesse di fatto, al fine di impedire che le risorse della P.A. siano infruttuosamente impiegate in attività procedimentali inutili e dispendiose.

Tale assetto rinviene, altresì, conferma nell'ambito dei procedimenti di autotutela (decisoria), finalizzati al riesame di precedenti atti amministrativi, in ordine ai quali la giurisprudenza ha generalmente ritenuto non configurabile in capo alla P.A. alcun obbligo di provvedere sull'istanza del privato in ragione della discrezionalità che connota l'esercizio di tale potere (Tar Campania, Sez. VIII, sent. n. 2206/2026), a partire dall'*an* (se attivarlo o meno) e dal *quando* (in quale momento esercitarlo).

Fanno eccezione a tale regola unicamente le ipotesi riguardanti la c.d. autotutela doverosa nelle quali l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sull'istanza

ad essa indirizzata in presenza di atti amministrativi antieuropei (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n.4862/2023) o laddove vengano in rilievo particolari esigenze di tutela di situazioni, qualificate e differenziate, dell'istante che rischino di essere pregiudicate dall'atto di cui si chiede la revisione (Tar Sicilia, Sez. II, sent. n. 508/2019; Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 183/2020).

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, occorre necessariamente muovere dall'esame del contenuto della missiva - trasmessa in data 31.1.2022 agli indirizzi *pec* di Del Mastro, Riccio ed Esposito e a quello di posta ordinaria di Maiello (per il quale non risulta, tuttavia, prova di avvenuta consegna) - recante in oggetto: *“verifica punti luce privati pagati dal Comune di Pomigliano”*.

In tale missiva, l'istante, nel rinviare ai contenuti di una trasmissione pubblicata sulla pagina *facebook* *“Pomigliano indignata”*, si è limitato a tratteggiare brevemente una vicenda di sperpero di denaro pubblico, conseguente alla illuminazione comunale di cortili privati, richiedendo agli attuali prevenuti di: *“verificare se quanto segnalato sia una cosa legittima...quanti e chi siano i soggetti allacciati e decidere se eventualmente tale privilegio debba continuare o essere fermato”*, nonché di accertare eventuali responsabilità, anche erariali, con stima del danno arrecato.

Ebbene, dalla lettura della missiva, avente l'equivoca ed ibrida natura di istanza e di segnalazione/denuncia, si evince, oltre alla titolarità in capo al suo autore di un indistinto interesse di mero fatto, una formulazione

generica della stessa tale da non consentire di comprendere in mancanza di circostanziati elementi:

- 1) l'esatta portata della fattispecie in rilievo (se trattasi di ipotesi di allacci abusivi alla rete elettrica oppure della decisione, in passato assunta dal Comune, di illuminare a sue spese cortili privati);
- 2) la tipologia delle azioni correttive invocate nei confronti degli odierni intimati, quali esponenti politici ed amministrativi di vertice dell'Ente.

Ebbene, la superficialità della formulata istanza appare inequivocabilmente comprovata dalla mancata allegazione della necessaria documentazione illustrativa (ad es. planimetrie del territorio con indicazione dei punti luce; dati di spesa estratti dai bilanci *etc.*) non potendo, al contrario, considerarsi sufficiente, ai fini della sua esatta comprensione, il semplice rinvio al contenuto di una trasmissione su *facebook* di cui, quantomeno, si sarebbe dovuto indicare il *link* di accesso per una più agevole fruizione.

Tutto ciò, inevitabilmente, concorre alla dimostrazione della già evidenziata insussistenza dell'obbligo, a carico degli odierni prevenuti, di riscontrare la missiva ad essi indirizzata e di provvedere in conformità mediante iniziative non meglio precisate; al contempo, l'anzidetta istanza di parte non risulta nemmeno idonea al promovimento officioso, da parte della P.A., di una doverosa iniziativa in autotutela mediante revoca, *ex nunc*, delle delibere n. 118/1980 e n. 167/1982 sulla alimentazione comunale dei cortili privati; d'altra parte, l'esercizio in senso doveroso del potere di autotutela

risulta inammissibile non potendo il caso di specie farsi rientrare nelle deroghe individuate dalla giurisprudenza alla regola della discrezionalità che riserva alla P.A. e ai suoi organi la ponderazione degli antagonisti interessi in rilievo mediante valutazioni insindacabili nel merito ai sensi dell'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994.

A tale riguardo, *“la preclusione del sindacato giurisdizionale nel merito dell'azione amministrativa implica che non sia permesso di valutare l'opportunità e la convenienza delle scelte effettuate dall'Amministrazione e, quindi, le ragioni per le quali essa abbia optato per una modalità anziché per un'altra, al fine di perseguire i propri fini istituzionali”* (C.d.c., Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 293/2014). In altri termini, al Giudice contabile è vietato sostituirsi alla Amministrazione nelle valutazioni riguardanti l'individuazione degli scopi da perseguire e degli interessi da realizzare (C.d.c., Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 80/2024).

Oltre tutto, nella fattispecie esaminata non emergono sopravvenuti elementi o ragioni tali da far dubitare della legittimità od opportunità della scelta di assicurare l'illuminazione di cortili privati aperti al transito a tutela degli interessi di sicurezza ed incolumità pubblica, la cui perdurante attualità è stata confermata implicitamente dalle Amministrazioni subentranti e, presumibilmente anche dagli odierni evocati, sulla base di valutazioni di ritenuta prevalenza rispetto a contrapposte esigenze di risparmio di spesa che non appaiono incongrue né irragionevoli.

Va, inoltre, aggiunto che, principalmente sulla scorta della missiva del 31.1.2022, la Procura ha costruito in termini altrettanto generici e non sufficientemente circostanziati l'addebito di responsabilità foriero dell'ipotizzato pregiudizio erariale, evidenziando in proposito che: *“Né il sindaco né l'assessore coinvolto si sono fatti carico della questione, avviando quantomeno una riflessione sull'attualità dell'esigenza sottesa alla scelta politica del 1984 di provvedere a illuminare i cortili privati. Né il segretario comunale si è premurato di richiamare sulla questione l'attenzione dell'organo politico. Né il comandante dei vigili urbani, che pure ha il polso del territorio da lui presidiato, si è preoccupato di fare quantomeno un sopralluogo esplorativo, presso almeno uno dei civici indicati nella segnalazione, e di relazionare all'organo politico”*.

Nei termini testé espressi non è dato, quindi, riscontrare specifici e fondati profili di illiceità nelle condotte individualmente ascritte né al contempo alcun rimprovero a titolo di colpa grave può essere mosso agli odierni prevenuti, non rinvenendosi in atti alcun tipo di inescusabile violazione di norme o doveri di servizio rispetto alle competenze assegnate e alle condotte in concreto esigibili, a fronte della formulazione generica degli addebiti e della insussistenza dell'ipotizzato obbligo di procedere e provvedere a carico di ciascun evocato.

In tale contesto non può essere, inoltre, sottaciuto il ruolo di segnalatore seriale ricoperto da Felice Romano, autore nel tempo di numerose istanze e denunce, anche via social, indirizzate alla Amministrazione che hanno

comprensibilmente indotto ad una minore attenzione i destinatari della missiva del 31.1.2022.

Diversamente poi da quanto sostenuto dalla Procura, non può invocarsi a fondamento di un dovere di agire nemmeno la decisione assunta nel gennaio 2024 dalla subentrante Amministrazione di disalimentare i punti luce dei ridetti cortili privati, trattandosi pur sempre di valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, compiuta all'esito di un *iter* procedimentale partecipato da uffici amministrativi e da organi politici dell'Ente (la Giunta ed il Consiglio unitariamente intesi). Ne consegue, quindi, come l'inerzia serbata dagli odierni evocati debba essere valutata in termini di piena liceità non integrando la stessa gli estremi della omissione gravemente colposa contestata in questa sede.

Quanto illustrato consente, altresì, di dubitare anche della configurabilità del nesso causale tra la condotta individualmente ascritta e l'ipotizzato pregiudizio arrecato poiché, anche ipotizzando l'azione omessa come compiuta, ciò non sarebbe in grado di dimostrare la mancata realizzazione dell'evento lesivo dato che quest'ultimo costituisce, pur sempre, la conseguenza diretta di una composita attività valutativa che, in ogni caso, non sarebbe rimessa alle valutazioni esclusive degli odierni intimati.

La configurabilità del prospettato contegno colposo deve essere, *a fortiori*, esclusa alla luce della novella riformatrice di cui alla l. n. 1/2026, di modifica dell'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, secondo cui: “*Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto*

applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza".

Tale norma, che ha tipizzato e quindi circoscritto la nozione di colpa grave, trova applicazione a decorrere dal 22.1.2026 a tutti i procedimenti pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, quindi anche alla fattispecie in esame.

Ne discende come i comportamenti ipotizzati a carico degli odierni prevenuti non risultino sussumibili in alcuna delle tassative ipotesi stabilite dal legislatore facendo ciò ritenere non configurabile la prospettata responsabilità erariale per mancanza, oltre che della condotta antiggiuridica, anche dell'elemento psicologico della colpa grave.

Con riferimento, da ultimo, all'istanza istruttoria di integrazione del contraddittorio nei riguardi della compagnia assicuratrice, avanzata dalla difesa di Del Mastro, la stessa dev'essere respinta in quanto superflua e non rilevante ai fini del decidere.

5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Collegio respinge la domanda della Procura Regionale e, per l'effetto, assolve gli odierni convenuti dagli addebiti loro ascritti sulla dirimente considerazione della mancata

ricorrenza di una condotta antiggiuridica gravemente colposa ai fini della configurabilità di un'ipotesi di responsabilità amministrativa.

Assorbita ogni altra questione.

6. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., dispone nei loro confronti e a carico del Comune di Pomigliano D'Arco il rimborso delle spese di lite come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando:

1. Respinge la domanda della Procura Regionale e, per l'effetto, assolve gli odierni convenuti dagli addebiti loro ascritti;

2. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., dispone a carico del Comune di Pomigliano D'Arco il rimborso delle spese di lite nella misura di euro 2.850,00 ciascuno in favore di Del Mastro Gianluca e Riccio Eduardo, di euro 2.340,00 in favore di Maiello Luigi e di euro 685,00 in favore di Esposito Matilde.

I suddetti importi devono essere incrementati di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

L'ESTENSORE

Gabriele Pepe
(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Michele Oricchio
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 05/06/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)